

COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.


Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19/1/99
con atto n. 3;
- 2) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella
seduta del 22.04.99 n. 3088/27.99
- 3) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal 22.04.99 al 07.05.99;
- 4) E' entrato in vigore il giorno 14.06.99.

IL MESSO COMUNALE
Giuseppe Panzio

Data 16.06.1999

Il Segretario Comunale



Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 3 del Reg.


OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Data 19/1/1999

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno diciannove del mese di Gennaio alle ore 18,30^{seg.} nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) OLIVERI	ANGELO	X		11) MARGHERONE	IGNAZIO	X	
2) LA MASTRA	FILIPPO	X		12) LEONARDI	FRANCESCO		X
3) PULVIRENTI	GIUSEPPE	X		13) DI QUATTRO	GIUSEPPE		X
4) PAGANA	ANTONINO	X		14) ZINGALE	VINCENZO	X	
5) VIRZI'	PATRIZIA	X		15) ALLEGRA GIUSEPPE ANTONIO		X	
6) TRIFARO'	SALVATORE	X					
7) GIOCO	DANIELE	X					
8) GARAO	GIUSEPPE	X					
9) SCAMARDA	GAETANO	X					
10) CIGNA	FILIPPO	X					



Assegnati n. 15
In carica n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 13
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **INS. PATRIZIA VIRZI'** nella sua qualità di **PRESIDENTE**
- Partecipa il Segretario Comunale Signor **DOTT. VINCENZO DISTEFANO**. La seduta è **PUBBLICA**
- Nominati scrutatori i Signori: **TRIFARO'**, **PULVIRENTI**, **ZINGALE**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera f) hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

ALLE ore 19,35 entra il Consigliere Leonardi presenti 14.

I L P R E S I D E N T E

Introduce il terzo punto posto all'ordine di pari oggetto e lascia la parola al Cons. OLIVERI per relazionare in merito. Dopo la relazione del Cons. OLIVERI, il Presidente non avendo nessuno preso più la parola, sottopone ai voti la proposta di approvazione del Regolamento relativo all'imposta Comunale sugli immobili ICI che comprende n° 34 articoli dal n° 1 al n° 34, che viene accolta all'unanimità dai 14 Consiglieri presenti e votanti. PERTANTO,

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Sentito il Cons. OLIVERI;

Preso atto della superiore votazione;

Visto il D.L. 504, in data 30 dicembre 1992, concernente il "Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23.10.92, n° 421", che al Titolo I, Capo I, disciplina l'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 59 del D.L. 15.12.97 n° 446, che disciplina la potestà regolamentare dei comuni in tema di imposta comunale sugli immobili;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta comunale;

Visto l'art. 5 della legge 08.06.90 n° 142, che testualmente recita: ART. 5 REGOLAMENTI.

1. nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti, per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Ritenuto lo schema di regolamento per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo comune;

Visto il Capo I del D.L. 30.12.92 n° 504;

Visti i DD.LL. 18.12.97, numeri 471, 472 e 473;

Visto l'art. 50 della legge 27.12.97 n° 449;

Vista la circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la fiscalità locale, Servizio I, Divisione II, n° 101/E, in data 17.04.98;

Vista la legge 08.06.90 n° 142, così come resepta dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana,

D E L I B E R A

- 1) Approvare il Regolamento relativo all'imposta Comunale sugli immobili ICI che si compone di n° 34 articoli dal n° 1 al 34.
- 2) Dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti successivi.

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
P A L E R M O

Dec n° 3088/ 2798

PALERMO Li _____

L'anno millenovecentonovantanove il giorno VENTIDUE
del mese di APRILE

in Palermo si è riunito il Comitato Regionale di Controllo Sez.
Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.:

O M I S S I S

Assiste il Segretario Dr. GIUFFRIDA

Esaminata la deliberazione n° 3 del 19/1/99
del COMUNE DI RADDUSA (CT)

avente per oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.C.I.

- VISTO D.L.P.. Reg. 29.10.1956 N° 5;
- VISTO il D.P. Reg. 29.10.1957 N°3;
- VISTA la L.R. 6.3.1985 N° 9;
- VISTA la L.R. 3.12.1991 N° 44;
- VISTA la L.R. 11.12.1991 N°48 ;
- VISTA la L.R. 26.8.1992 n°7;
- VISTA la L.R. 5/7/97 N°.23

-VISTI i chiarimenti forniti dall'Ente;

-RILEVATA l'illegittimità dell'attribuzione alla Giunta Comunale della competenza prevista dall'art.8, comma 3°, atteso che, accertata la mancata attribuzione di tali competenze al predetto organo operata da una specifica previsione statutaria, le relative attribuzioni rientrano nella competenza residuale generale del Sindaco, ai sensi dell'art.13 della L.R.7/92 così come modificato dall'art.41 della L.R.26/93;

-RILEVATO che il differimento dei termini di versamento nella ipotesi prevista dall'art.13, comma 2, appare illegittimo atteso che, ai sensi dell'art.59 del D.to Lgvo 446/97 il differimento dei termini può essere disposto solo per situazioni particolari in cui versi l'intera popolazione comunale e con riferimento a determinate categorie di contribuenti rimanendo, pertanto, precluse la facoltà di adottare un provvedimento che invece tenga conto della particolare situazione soggettiva di un singolo contribuente;

-RILEVATO che quanto previsto dall'art.24, comma 1°, relativamente alla previsione di una sanzione minima di E.100.000, contrasta con l'art.52, comma 1°, lett.L), punto 4, del D.to Lgvo 443/97 che invece prescrive che per l'omessa comunicazione venga applicata una sanzione amministrativa non inferiore a E.200.000 per ciascuna unità immobiliare;


7/

-CONSIDERATO, infine, che quanto previsto all'art.28 comma 2°, relativamente alla determinazione degli interessi moratori del 7% per ogni semestre compiuto, contrasta con le disposizioni di cui all'art.17 della L.146/98;

P.Q.M.

PRONUNCIA l'annullamento parziale limitatamente alle parti censurate in premessa.

IL RELATORE
F.to Avv.Orso




IL PRESIDENTE
F.to Avv.Barbagallo



IL SEGRETARIO
F.to Dr. Muffrica



IL DIRETTORE GENERALE



dell'interessato, da produrre entro 2 (due) anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 8

Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, artt.52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati nella misura di cui all'allegata tabella.

ZONA (come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE per mq.
B Con Concessione edilizia	70.000 - 90.000
B Senza Concessione edilizia	60.000 - 80.000
C Con Concessione edilizia	50.000 - 60.000
C Senza Concessione edilizia	30.000 - 50.000

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione delle Giunta comunale¹ da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 9

Fabbricati fatiscenti.

(D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 30.12.1992, n.504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23.10.1996, n.662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone per almeno sei mesi.


2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice

¹ La parte carcerata è stata annullata con decisione del C.P.R. Co. Centrale in data 22/04/1999 prot.n.3088/2798 e viene sostituita con "Provvedimento sindacale".

Il Segretario Comunale



Il Presidente del Consiglio Comunale



Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 84 del Reg. Data 27.07.2000	OGGETTO: SOSTITUZIONE DEGLI ARTT. 27.E 28 DEL REGOLAMENTO I.C.I. APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 19.01.1999, CON DELIBERA N° 3.
-----------------------------------	--

L'anno duemila, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 20,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) SPECIALE	ROBERTO		X	11) MARGHERONE	IGNAZIO	X	
2) LA MASTRA	FILIPPO		X	12) LEONARDI	FRANCESCO		X
3) PULVIRENTI	GIUSEPPE	X		13) DI QUATTRO	GIUSEPPE		X
4) PAGANA	ANTONINO		X	14) ZINGALE	VINCENZO	X	
5) VIRZI'	PATRIZIA	X		15) ALLEGRA GIUSEPPE ANTONIO		X	
6) TRIFARO'	SALVATORE	X					
7) GIOCO	DANIELE		X				
8) GRASSO	VINCENZO		X				
9) SCAMARDA	GAETANO	X					
10) CIGNA	FILIPPO	X					

COMUNE DI RADDUSA
 PROV. DI CATANIA
 12.000 008708
 CAT. CLASS. FASC.

Assegnati n. 15
 In carica n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 8
 Assenti n. 7

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 - Presiede il Signor **INS. PATRIZIA VIRZI'** nella sua qualità di **PRESIDENTE**
 - Partecipa il Segretario Comunale Signor **DOTT. VINCENZO DISTEFANO**. La seduta è **PUBBLICA**
 - Nominati scrutatori i Signori: **SCAMARDA - TRIFARO' - ALLEGRA**
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera b) fuso espresso parere **FAVOREVOLE**

IL PRESIDENTE

Introduce il punto posto all'o.d.g. di pari oggetto e poiché l'argomento è stato ampiamente trattato nella seduta precedente, non avendo nessuno preso la parola procede alla votazione della proposta, assistito dai prefati scrutatori, accerta e proclama il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n°8

Voti favorevoli n°8

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente;

VISTO l'esito della superiore votazione;

VISTA la nota del Ministero delle Finanze Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia di Palermo del 24/11/1999 con la quale fa rilevare che il Regolamento Comunale ICI approvato dal C.C. in data 19/01/1999 presenta vizi di legittimità all'art. 27 - 28;

VISTO il Regolamento Comunale ICI agli articoli 27 e 28 ;

VISTO il parere dello Studio Legale Associato dell'Avv. Patenè Rosario con il quale vengono riformulati gli art. 27 - 28 del Regolamento Comunale ICI in conformità alle osservazioni avanzate del Ministero delle Finanze Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia di Palermo;

VISTA la nota del Ministero delle Finanze Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia di Palermo del 04/04/2000 protocollata il 12/04/2000 n°4034 con la quale chiarisce che gli art. 27 e 28 sono riformulati conformi alla Legge e quindi vanno sostituiti come segue:

L'art. 27 va sostituito così: Art. 27 IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI (D.L. 18/12/1997 n°472 art. 17 come modificato dal D.L. 05/06/98 n° 403).

- 1) In deroga alle previsioni dell'art.26, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
- 2) E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata, e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi adottati previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

L'art. 28 va sostituito così : ART. 28 RAVVEDIMENTO (D.L. 18/12/1997 n°472 art. 13 come modificato dal D.L. 05/06/1998 n° 403).

- 1) La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento dalla quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un sesto , se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo , avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dell'omissione o dall'errore;

- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
- 2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione dal pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 - 3) Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
 - 4) Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o di errore.
 - 5) Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Acquisiti i pareri di cui all'art. 53 legge 142/90 così recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1) - Di sostituire L'art. 27 così: **Art. 27 IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI** (D.L. 18/12/1997 n°472 art. 17 come modificato dal D.L. 05/06/98 n° 403).

- 1) In deroga alle previsioni dell'art.26, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
- 2) E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata, e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi adottati previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

2) - Di sostituire L'art. 28 così: **ART. 28 RAVVEDIMENTO** (D.L. 18/12/1997 n°472 art. 13 come modificato dal D.L. 05/06/1998 n° 403).

- 1) La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento dalla quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un sesto, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dell'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
- 2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione dal pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

- 3) Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
 - 4) Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o di errore.
 - 5) Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.
- 3) - Dare mandato all'ufficio competente di trasmettere copia della presente e del regolamento con le modifiche apportate alla Direzione Generale del Ministero delle Finanze.**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

Vincenzo Patrone

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Luciano Cuomo

IL Segretario Comunale

[Signature]

Si attesta

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44 è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 03 SET. 2000 per rimanervi 15 gg. Consecutivi (art.11, comma 1)

Dalla residenza municipale, il 03 SET. 2000

IL Messo Comunale

Ponzio

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, su conforme attestazione del messo comunale, è stata pubblicata all'albo pretorio dal 03 SET. 2000 al 17 SET. 2000 (art.11., L.R. 44/91) e che contro la stessa non sono stati presentati reclami ed opposizioni

Il Messo comunale

[Signature]

IL Segretario Comunale

[Signature]

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Prot.n.

Seduta del

ESECUTIVA

Ai sensi dell'art.12 comma 1°
Legge regionale 3/12/1991 n.44
IL Segretario Comunale

IL PRESIDENTE

Per copia conforme all'originale D U S A
(Provincia di Catania)

Il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 05-05-2001 al 20-05-2001

IL MESSO COMUNALE
Giuseppe Ponzio

IL RESPONSABILE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 44 DEL 3/12/91
ART. 18 COMMA 6.

RADDUSA LI' 03 MAG. 2001



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 76 del Reg.


OGGETTO: SOSTITUZIONE DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ICI APPROVATO DAL C.C. IN DATA 19/1/99 CON DELIBERA N.3.

Data 12/12/2001

L'anno duemilauno, il giorno dodici del mese di dicembre
 e seguito
 alle ore 19,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) SPECIALE	ROBERTO	X		11) MARGHERONE	IGNAZIO	X	
2) LA MASTRA	FILIPPO	X		12) LEONARDI	FRANCESCO	X	
3) PULVIRENTI	GIUSEPPE	X		13) DI QUATTRO	GIUSEPPE	X	
4) PAGANA	ANTONINO		X	14) ZINGALE	VINCENZO		X
5) VIRZI'	PATRIZIA	X		15) ALLEGRA GIUSEPPE ANTONIO			X
6) VIRZI'	SALVATORE F.	X					
7) GIOCO	DANIELE	X					
8) CUNSOLO	BARBARO	X					
9) SCAMARDA	GAETANO	X					
10) CIGNA	FILIPPO		X				



Assegnati n. 15
 In carica n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 11
 Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor VIRZI' PATRIZIA nella sua qualità di PRESIDENTE
- Partecipa il Segretario Comunale Signor DR. VINCENZO DISTEFANO La seduta è PUBBLICA
- Nominati scrutatori i Signori: PULVIRENTI, CUNSOLO, MARGHERONE

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL PRESIDENTE

introduce il punto di cui all'oggetto e lascia la parola al responsabile del procedimento Sig.ra VIRZI che illustra i contenuti della proposta.

Segue un dibattito e successivamente il Presidente sottopone ai voti la proposta che viene accolta all'unanimità da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi;

Visto l'esito della superiore votazione;

Acquisiti i pareri a norma di legge

Visto il D.R.E.L. vigente nella R.S.

VISTO il Regolamento Comunale ICI approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 10/01/1999 divenuto esecutivo il 14/06/1999;

VISTA la delibera n°84 del 27/07/2000 con la quale sono stati sostituiti gli art. 27 e 28;

VISTO l'art. 11 "COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE" (D. lgs 15 dicembre 1997 n°446 art. 59 comma 1 lettere n°1) l'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art.10, comma 4, D.lgs 30 dicembre 1992, n°504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi;

CONSIDERATO che con l'obbligo della comunicazione di variazione da parte del contribuente si sono verificate difficoltà sia per i contribuenti che per l'ufficio;

CHE bisogna procedere alla sostituzione di detto articolo con l'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10 comma 4 del D.lgs 30/12/1992 n°504;

CHE l'art. 11 va sostituito così: ART. 11 DICHIARAZIONI E DENUNCIE (D.lgs 504 del 30/12/1992 art. 10 comma 4)

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dell'imposta ai sensi dell'art. 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate, nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n°2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini;

D E L I B E R A

1) Di sostituire l'art. 11 così: ART. 11 DICHIARAZIONI E DENUNCIE (D.lgs 504 del 30/12/1992 art. 10 comma 4)

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dell'imposta ai sensi dell'art. 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate, nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n°2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini;

2) Dare mandato all'ufficio competente di trasmettere copia della presente e del regolamento con le modifiche apportate alla Direzione Generale del ministero delle Finanze.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

Il Consigliere Anziano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:


stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 6 GEN 2002 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

in lettera n., in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

Sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

Residenza comunale, il 6 GEN 2002



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 2 al 20 GEN 2002 come previsto dall'art. 11, seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

decorsi 10 giorni dalla
 atto dichiarato immediatamente esecutivo;

ESECUTIVA AI SENSI DELLA L.R. 44/91 art. 13 come 8°

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).


alla Residenza comunale, il

Il Segretario Comunale

COMUNE DI RADDUSA
(Provincia di Catania)

Il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 04.02.02 al 19.02.02

11.21.02.02



UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.

INDICE

Articolo	DESCRIZIONE
Capo I - Norme Generali	
1	Oggetto e scopo del regolamento.
2	Soggetto passivo.
3	Terreni considerati non fabbricabili.
4	Esenzioni.
5	Detrazioni
6	Pertinenze delle abitazioni principali.
7	Aree divenute inedificabili.
8	Valore aree fabbricabili.
9	Fabbricati fatiscenti.
10	Validità dei versamenti dell'imposta.
11	Comunicazione di variazione.
12	Disciplina dei controlli.
13	Modalità dei versamenti - Differimenti.
Capo II - Accertamento con adesione	
14	Accertamento con adesione.
15	Ambito di applicazione.
16	Effetti dell'adesione.
17	Competenza.
18	Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio.
19	Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente.
20	Contraddittorio
21	Perfezionamento della definizione
Capo III - Compenso incentivante al personale addetto	
22	Compenso incentivante al personale addetto.
23	Utilizzazione del fondo.
Capo IV - Sanzioni - Ravvedimento	
24	Sanzioni ed interessi.
25	Ritardati od omessi versamenti.
26	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
27	Irrogazione immediata delle sanzioni.
28	Ravvedimento
29	Casi non previsti in questo capo
Capo V - Norme finali	
30	Norme abrogate
31	Pubblicità del regolamento e degli atti.
32	Entrata in vigore del regolamento.
33	Casi non previsti dal presente regolamento.
34	Rinvio dinamico.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra la norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Soggetto passivo.

1. Ad integrazione dell'art.3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3

Terreni considerati non fabbricabili

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, adibiti all'attività imprenditoriale di coltivazione, alla silvicoltura, all'allevamento dei bestiami nonché all'attività di trasformazione e alineazione dei prodotti agricoli.

2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.

Art. 4

Esenzioni

(D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5
Detrazioni

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.8, comma 2,3)

Aumento della detrazione da £.200.000 a £.300.000, ad esclusione delle unità immobiliari censite in catasto nelle categorie A1, A7, A8, A9, A10 in favore di soggetti passivi i cui nuclei familiari non possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale ed estero, oltre la sola unità abitativa e il cui reddito complessivo per l'anno 1998 non superi £.8.000.000 per nuclei familiari di un solo componente £.9.500.000 per nuclei familiari per 2 persone, £.11.000.000 per nuclei familiari con più di 2 componenti. Le medesime agevolazioni con le stesse limitazioni sono concesse agli anziani ed ai disabili residenti in istituto di ricovero a condizione che l'abitazione non risulta locata.

Art. 6

Pertinenze delle abitazioni principali.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuno di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre l'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliare, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

6. Sono considerate abitazioni principali conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado, per avere tale agevolazione è necessaria l'identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI e soggetto dimorante nell'abitazione.

Art. 7

Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree inedificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda

1) Di sostituire l'art. 11 così: ART. 11 DICHIARAZIONI E DENUNCIE (D.lgs 504 del 30/12/1992 art. 10 comma 4)

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dell'imposta ai sensi dell'art. 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate, nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n°2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini;

2) Dare mandato all'ufficio competente di trasmettere copia della presente e del regolamento con le modifiche apportate alla Direzione Generale del ministero delle Finanze.

L'art. 11 "Comunicazione di variazione", ~~carcerato~~, è stato sostituito con delibera di C.C. N° 76 del 12.12.01, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91 art. 18 comma 6°.



Il Segretario Com.le

dichiarando anche, ai sensi della legge 04.01.1968, n.15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio della riduzione dell'imposta al 50%

Art. 10

Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 11

Comunicazione di variazione.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera l), n.1)

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi.

Art. 12

Disciplina dei controlli.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera e), nn.2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. L'ufficio in coordinazione con la G.M., con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.

2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera e) n.5, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art.59, comma 3, del D.Lgs n.446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 13

Modalità dei versamenti - Differimenti.


(D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettere n) e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il concessionario della riscossione dei tributi;
- b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- d) il versamento tramite il sistema bancario.

2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado. ANNULLATO DECISIONE CORE CENTRALE (PA) IN DATA 22.04.99 PROT. 2051/2798-

IL SEGRETARIO COMUNALE





IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



CAPO II
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 14

Accertamento con adesione.

*(D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218 - art.59, comma 1, lettera m) del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446
art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449)*

1. E' introdotto in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

Art. 15

Ambito di applicazione.

1. Tutti i contribuenti, persone fisiche, società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, società di persone e soggetti assimilati, possono definire la propria posizione tributaria ai fini ICI.
2. L'Istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni degli atti di autoliquidazione.
3. L'ufficio, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento a rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. L'ufficio, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 16

Effetti dell'adesione.

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile e non è modificabile da parte dell'ufficio.
2. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti il tributo commesse nel periodo di imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

Art. 17

Competenza.

1. Competente alla definizione è il funzionario responsabile dell'ufficio di cui all'art.11 comma 4 D. Leg.vo 30 Dicembre 1992 N.504 preposto alla funzione di accertamento.

Art. 18

Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio.

1. L'ufficio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n° 600/93, invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Il contribuente potrà accettare l'invito, rifiutarlo od anche non rispondere senza che questo comporti sanzioni, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

3. La mancata attivazione da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 19

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza in carta libera presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente all'ufficio che rilascia ricevuta.
2. L'istanza può essere presentata nei seguenti casi:
 - a) verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti di imposizione notificati;
 - b) in presenza di atti di imposizione notificati, per i quali è ancora pendente il termine di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già inviato a concordare con successivo esito negativo.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula, anche telefonicamente, l'invito al contribuente a presentarsi per una possibile adesione al proprio accertamento.
6. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di verifiche, l'ufficio può, se lo ritiene opportuno, invitare il contribuente a presentarsi per una possibile definizione. In questo caso, non è previsto né il termine per la risposta da parte dell'ufficio né il suo obbligo in proposito.

Art. 20

Contraddittorio

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige, in duplice esemplare, atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore speciale o generale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la qualificazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 21

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante versamento a mezzo di c/c p intestato al Comune o direttamente presso la Tesoreria Comunale.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con apposita istanza, un pagamento rateale con un massimo di 4 rate trimestrale di pari importo, se le somme dovute superano £. 600.000. L'importo della prima rata è versata entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi ad aggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di pagamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata.

4. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

CAPO III COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 22

Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al miglioramento dell'ufficio ICI un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 2% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili.
3. Il fondo di cui al comma 1 è inoltre alimentato annualmente con una quota pari al 20% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili per la parte relativa all'evasione.

Art. 23

Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art.22, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dal Funzionario I.C.I. con apposita determinazione per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto all'ufficio I.C.I. con le seguenti modalità:

Per la parte relativa al punto 2 dell'art. 22 nel modo seguente:

- A) Per il miglioramento delle attrezzature anche informatiche, e delle spese gestionali escluso il personale dell'ufficio ICI.

Per la parte relativa al punto 3 dell'art. 22 nel modo seguente:

- a) 50% al funzionario I.C.I.;
- b) 50% al restante personale in proporzione all'effettivo lavoro svolto.

2. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal funzionario I.C.I. entro il 31 gennaio successivo.

CAPO IV SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 24 Sanzioni ed interessi.




(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, art.14)

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa del 200 (duecento) per cento del tributo, con un minimo di lire 100.000 (centomila)²
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del 75% della maggiore imposta dovuta.
3. Nell'ipotesi di errore o omissione presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 (centomila).
4. Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele £.200.000.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

La parte carcere è stata annullata con decisione del Co.Re.Co. Centrale in data 22/04/1999 prot.3088/2798 e viene sostituita con "Un minimo di £.200.000"

F.to Il Segretario Comunale (Dott. V. Distefano)

F.to Il Presidente del C. Comunale (Virzi Patrizia)



6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto.

Art. 25

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471, art.13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 26

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n.472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 27

Irrogazione immediata delle sanzioni.


(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 20, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il


SOSTITUITO

Gli artt. 27 e 28 del presente regolamento vengono sostituiti per intero con la delibera n. 84 del 27/7/2000 divenuta esecutiva ai sensi della L. 44 del 3/12/91 art. 18 comma 6.

Il Segretario Comunale



Il Presidente del Consiglio



Art. 27

Irrogazione immediata delle sanzioni

(D.L. 18/12/1997 n°472 art. 17 come modificato dal D.L. 05/06/98 n° 403).

- 1) In deroga alle previsioni dell'art.26, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
- 2) E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata, e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi adottati previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Art. 28

Ravvedimento

(D.L. 18/12/1997 n°472 art. 13 come modificato dal D.L. 05/06/1998 n° 403).

- 1) La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento dalla quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un sesto, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dell'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
- 2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione dal pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 3) Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
- 4) Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o di errore.
- 5) Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del 50% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 28

Ravvedimento

SOSTITUITO

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.13)

1. La sanzione è ridotta, qualora la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziata accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione,
- b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente art.10;
- d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 10, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 (trenta) giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.³


Art. 29

Casi non previsti in questo capo

1. Per quanto non diversamente previsto in questo capo in materia di sanzioni si applicano le leggi in materia, e quanto previsto nel Regolamento Comunale approvato con delibera Consiliare N. 49 del 10.12.1998.

³ La parte carcerata è stata annullata con decisione del Co.Re.Co. Centrale in data 22/04/1999 prot.n.3088/2798 e viene sostituita con "del 2,50% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. La nuova misura degli interessi, stabilita dall'art.17 comma 1 della Legge 5 maggio 1998, n.146, si applica a norma del successivo comma 2, a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso al 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della legge 146. Per i semestri precedenti si applicano invece nella misura del 7%."

Il Segretario Comunale



Il Presidente del Consiglio Comunale



CAPO V
NORME FINALI

Art. 30

Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 31

Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 32

Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore nel 1999 dopo la ripubblicazione, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 33

Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 34

Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.